

SENTENZA N. 2108

REPERTORIO N. 2220

24 DIC. 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Firenze – II Sezione Civile

La Corte, composta dai magistrati:

- dott. Alessandro Turco, Presidente
- dott.ssa Antonia Abiosi, Consigliere
- dott. Marco Modena, Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2767/07 R.G., a seguito dell'appello proposto, avverso la sentenza n. 616/07 del Tribunale di Pistoia, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2007, pubblicata l'11 luglio 2007, da

- [REDACTED]

Rappresentato e difeso dagli avvocati ~~Massimo Bagnoli~~ del foro di Ferrara e ~~Stefano Bagnoli~~ del foro di Pistoia, dom.to presso ~~Stefano Bagnoli~~

appellante

contro

- Regione Toscana

rappresentata e difesa dall'avvocato ~~Stefano Bagnoli~~ dell'Avvocatura Regionale

- Provincia di Pistoia

Rappresentata e difesa dall'avvocato ~~Stefano Bagnoli~~ del foro di Prato, dom.ta presso l'avvocato ~~Stefano Bagnoli~~

appellata

CONCLUSIONI





**"in via preliminare:**

- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Pistoia per tutti i motivi esposti in atti, rigettando ogni domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della Provincia di Pistoia;

**nel merito:**

- respingere le domande dedotte dall'appellante signor ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti della Provincia di Pistoia, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione in appello e deducendi in corso di causa".

**Con condanna del signor ~~XXXXXXXXXX~~ a rifondere spese, diritti ed onori del processo di appello.**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21.10.05, ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia la Regione Toscana e la ~~XXXXXXXXXX~~, chiedendo la condanna della prima, o in ipotesi di entrambe o della sola Provincia, al risarcimento, in proprio favore, dei danni, alla persona e al proprio veicolo, quantificati in € 73.025,96 oltre accessori, conseguenti all'impatto con un cinghiale che, in data 7.9.2004, sulla strada provinciale n. 663, al Km. 5+300, gli aveva tagliato la strada che egli stava percorrendo alla guida del proprio motociclo, dal quale cadeva. Ciò sul presupposto che, in forza della legge statale n. 157 del 1992, alle Regioni competeva l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici recassero danni a terzi, e che la legge regionale n. 3 del 1994 aveva delegato alla Provincia l'attuazione della disciplina regionale in tema di territori ad interesse faunistico. Nella specie, non sarebbero state adottate le misure necessarie a che la fauna selvatica rimanesse



nell'ambiente naturale, e la Provincia inoltre, come proprietario della strada, aveva omissis segnalazioni ed illuminazione.

Si costituivano le convenute, ciascuna eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

Istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale adito, con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, esclusa la responsabilità ex art. 2052 c.c., ritenuta inapplicabile alla fauna selvatica (Cass. 7080/06), affermava ipotizzabile soltanto una responsabilità ex art. 2043 c.c., che tuttavia per la Regione (che secondo la giurisprudenza maggioritaria sarebbe legittimata) andava esclusa perché l'attore non aveva neppure dedotto in che cosa sarebbe consistita la condotta colpevole; quanto alla Provincia (anche proprietaria della strada), se pur astrattamente la responsabilità avrebbe potuto dipendere dall'omissione di cartelli di pericolo, o di recinzione della strada, in concreto, tuttavia, l'omessa segnalazione non avrebbe avuto rilievo causale, perché nulla avrebbe aggiunto alla comune esperienza (la stessa parte attrice considerando notoria la presenza di cinghiali nella zona), e recintare non sarebbe stato concretamente possibile, perché le strade provinciali sono spesso intersecate da accessi privati e strade interpoderali o vicinali, che ovviamente non possono essere chiusi, e dai quali continuerebbe ad incombere il rischio d'ingresso di animali sulla sede stradale; l'ingresso dell'animale in questione si sarebbe posto quindi come caso fortuito in grado di escludere anche un'ipotetica responsabilità ex art. 2051 c.c.; rigettava pertanto la domanda, compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 21.12.07, proponeva appello il [REDACTED], negando di aver detto notoria (tale, semmai, dovendo essere



per gli enti convenuti) la presenza di animali selvatici sulla strada di cui si discute, ed evidenziando come emergesse, dal verbale di accertamenti della Polizia Stradale, che sulla parte destra della strada in cui avvenne il sinistro si trovava “un sentiero percorso da animali, probabilmente cinghiali (orme sulla terra)”, il che avrebbe dovuto consigliare una recinzione in modo da includere il sentiero da cui il cinghiale probabilmente si era immesso, ovvero installare dispositivi elettrificati o dispositivi ottici; e che in quel luogo non era presente, a differenza che in altri tratti della stessa strada, alcun segnale di pericolo, tanto più necessario in quanto la strada non era illuminata; il fatto sarebbe stato quindi evitabile adottando le cautele necessarie, che avrebbero anche indotto l’infortunato a guidare con ancor maggiore prudenza; dal che la reiterazione della domanda respinta in primo grado. Riproponeva altresì le istanze istruttorie non accolte in primo grado.

Si costituiva la Regione, ribadendo la propria tesi dell’esclusiva responsabilità, in ipotesi, della Provincia, e comunque chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Si costituiva altresì la Provincia, chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

All’udienza del 14.5.2014, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Non è condivisibile anzitutto la tesi secondo cui gli enti preposti avrebbero dovuto recintare la strada per evitare il rischio di attraversamento da



parte della fauna selvatica. In un caso simile a quello che interessa, tale obbligo è stato espressamente escluso dalla S.C., che ha confermato una sentenza di rigetto di una domanda proposta contro la Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fosse addebitabile il sinistro a comportamenti della Regione stessa o dell'ANAS, *“non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest'ultima, peraltro, di spettanza specifica dell'ANAS”* (Cass. 14/9276). Tale conclusione sembra del resto suggerita anche da ragionevolezza, posto che (al di là della sproporzione tra il prevedibile costo dell'operazione e la mera eventualità del rischio) la fauna selvatica per definizione è libera, e una recinzione che lasciasse aperti dei varchi sarebbe controproducente perché canalizzerebbe il percorso dei selvatici verso i varchi stessi.

Sul preteso obbligo di predisporre dispositivi elettrificati od ottici, l'appello è generico, non precisando in che cosa consistano e in che modo avrebbero potuto impedire l'evento dannoso.

Né risulta provato (neppure per presunzioni gravi, precise e concordanti) che un segnale di pericolo avrebbe impedito l'evento: nel verbale della Polizia Stradale prodotto dall'appellante (doc. 2), egli stesso afferma che il cinghiale è sbucato improvvisamente dalla sinistra, attraversando di corsa la strada, e di non aver avuto il tempo di frenare ed evitare l'impatto; è assai dubbio che la presenza di un cartello avrebbe potuto impedire l'evento per il tramite di una condotta maggiormente prudente del motociclista, poiché un tal segnale avrebbe reso noto un pericolo meramente eventuale, che comunque nel caso specifico sarebbe risultato difficilmente evitabile per la repentinità con cui





riproposte in questo grado peraltro senza argomentare in che modo la loro assunzione avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio.

L'appello deve pertanto essere respinto, anche se pare equo compensare interamente le spese di lite per la complessità della questione e i contrasti giurisprudenziali che si sono manifestati a tal proposito (cfr., per la conferma di una decisione di merito favorevole al danneggiato, Cass. 05/24895), anche tenuto conto che gran parte delle difese degli enti convenuti sono incentrate sull'individuazione dell'ente in ipotesi responsabile, questione che risulta assorbita.


PQM

Così definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta l'appello proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ avverso la sentenza n. 616/07 del Tribunale di Pistoia, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2007, pubblicata l'11 luglio 2007, che per l'effetto conferma integralmente. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Firenze, 12.11.2014

L'estensore

dr. Marco Modena




Il Presidente

dr. Alessandro Turco



Depositato in Cancelleria  
il 23 DIC. 2014.



Dr.ssa Serena Baldi

